



Provincia di Brescia Assessorato Caccia e Pesca

<p>REGOLAMENTO PER L'ALLEVAMENTO, LA VENDITA E LA DETENZIONE DI UCCELLI E IL LORO USO COME RICHIAMI PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO</p>
--

“APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 19\04\1999 N. 30
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 27\07\2001 N. 36”

ART. 1 - AMBITO APPLICATIVO

1. Il presente regolamento disciplina l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, ivi comprese quelle in deroga, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento, ai sensi della vigente normativa regionale.
2. Il presente regolamento non si applica agli allevamenti di anatre germanate, salvo quanto previsto dall'art.6 - secondo comma.

ART. 2 - RICHIAMI ALLEVATI

1. E' consentito detenere e usare per l'esercizio della caccia da appostamento, in aggiunta ai richiami di cattura, richiami vivi allevati appartenenti alle specie cacciabili, ivi comprese quelle in deroga, purché regolarmente inanellati nei modi di legge.
1. Oltre ai richiami vivi di cattura, è consentito detenere ed usare per l'attività venatoria da appostamento fisso e temporaneo, richiami di allevamento senza limitazione di numero.
2. Per tutte le specie allevate o allevabili, appartenenti a specie non cacciabili, è consentita la detenzione e l'esposizione purché non avvenga sui luoghi di caccia nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria.
3. Per favorire la salute ed il benessere dei richiami vivi, è consentita la loro esposizione al di fuori dei periodi, giornate e orari di caccia stabiliti dal calendario venatorio anche presso l'appostamento.

ART. 3 – DISCIPLINA DEGLI ALLEVAMENTI

Possono essere oggetto di allevamento per l'attività venatoria da appostamento solo esemplari appartenenti alle specie cacciabili nonché quelli appartenenti alle specie oggetto di deroga.

- 2. Per gli allevamenti di cui al comma 1 la provincia rilascia apposita autorizzazione alle seguenti condizioni:
- chiunque intenda esercitare l'allevamento delle specie

consentite dal presente regolamento è tenuto ad iscriversi nell'“elenco degli allevatori” di uccelli e fauna, istituito a cura della provincia; ne sono esentati gli allevatori iscritti ad associazioni ornitologiche riconosciute a livello nazionale o internazionale;

- tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli inamovibili numerati forniti dalla provincia o da una associazione ornitologica riconosciuta a livello nazionale o internazionale;
- ogni “pullus” deve essere marcato con anello inamovibile, chiuso e numerato, fornito dalla provincia, o da una associazione ornitologica riconosciuta a livello nazionale o internazionale;
- qualora l'allevamento sia esercitato a fini commerciali come attività principale, l'allevatore deve munirsi di apposito registro di carico e scarico predisposto dalla provincia e fornito all'allevatore. Il registro di carico scarico riporta:
 - il numero degli animali nati;
 - il numero degli animali acquisiti;I registro va consegnato alla provincia entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
- L'allevamento è consentito con soggetti di proprietà, già denunciati alla provincia ai sensi delle disposizioni previgenti e con soggetti catturati secondo le vigenti disposizioni di legge.
- E' ammesso l'allevamento anche con soggetti di provenienza esterna se legittimamente detenuti e denunciati alla Provincia.

ART. 4 – PATRIMONIO CONSOLIDATO

- Il cacciatore in possesso di richiami consentiti allevati o provenienti da allevamento, purché inanellati, nei modi indicati o con fascette di associazioni ornitologiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, appartenenti alle specie di cui è ammesso il prelievo, anche in deroga, che ne abbia fatto denuncia nei modi di legge, è legittimato a detenerli e ad usarli per la caccia da appostamento.

ART. 5 – AUTORIZZAZIONI

- Oltre alle funzioni già previste nei precedenti articoli, la provincia provvede:
- al rilascio delle autorizzazioni per l'allevamento;
- alla fornitura degli anelli inamovibili agli aventi titolo.

ART. 6 – DIVIETI

- Durante la pratica dell'esercizio venatorio è vietata l'esposizione presso l'appostamento di richiami non appartenenti a specie cacciabili in quel periodo.
- E' altresì vietato l'uso di richiami vivi non inanellati nei modi previsti dalla vigente normativa, fatta eccezione per l'anatra germanata se distinguibile, quanto a caratteri fenotipici, dal germano reale.

ART. 7 – VIGILANZA

- La Provincia vigila sulla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento avvalendosi in particolare dei propri agenti.
- La vigilanza è altresì affidata ai soggetti di cui alla vigente normativa in materia di caccia.

ART. 8 – VIOLAZIONI E SANZIONI

- Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate si applica l'art. 51, comma 1 della l.r. 16 agosto 1993 n. 26.
- In caso di recidiva o di violazione plurima, gli allevatori di cui al precedente art. 3 possono essere sospesi dall'attività per la durata da uno a tre anni.

ART. 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, detengono richiami vivi appartenenti a specie acquatiche, eccezion fatta per l'anatra germanata, sono tenuti a farne denuncia alla provincia, anche ai fini del conseguente inanellamento con fascette fornite dalla stessa provincia.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia.